

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai seguenti Magistrati:

dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;

dr. Sergio Casarella, Consigliere;

dr. Vito Savino, Consigliere rel.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. xxx del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa

DA

C(omissis) e S(omissis), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti (omissis) e (omissis);

appellanti

CONTRO

BANCA — s.p.a., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. (omissis):

appellata;

avente ad oggetto: accertamento della nullità delle clausole di contratto di mutuo relative alla debenza degli interessi corrispettivi e moratori;

conclusioni:

appellanti: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta e disattesa ogni contraria istanza, e per tutte le motivazioni e causali addotte: Nel merito: in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n. xxx del Tribunale Civile di Ancona, pubblicata il 6.3.2020, a firma del G.U. Dr.ssa Nadia Mencarelli, resa nel giudizio iscritto al RGn. xxx del Tribunale Civile di Ancona, notificata in data 18.06.2020, tra i Sigg.ri - C(omissis) ed - S(omissis) nei confronti della BANCA, per quanto di ragione nelle parti fatte oggetto di impugnazione, come superiormente evidenziato nel presente atto di appello, e quindi, per l'effetto, - 1. In via principale: accertare e dichiarare l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del tasso di riferimento così come indicato nel contratto di mutuo fondiario e, per l'effetto, applicare al contratto di mutuo fondiario il saggio legale, dichiarando la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse ed individuando il debito residuo nell'importo di e. 35.035,11, o in quella maggiore o minore che sarà rilevata con la CTU, risultando alla data del 30/09/2018 un debito totale di e. 130.556,04 da cui si sottraggono le somme corrisposte a qualsiasi titolo dai mutuatari nel corso del tempo pari ade. 95.520,93 (come da estratto conto elaborato da BANCA); - 2. In via subordinata: previa ogni opportuna statuizione in fatto ed in diritto, accertare la presenza di tassi effettivi globali (TEG) superiori ai tassi soglia di usura, in violazione di quanto disposto dall'art. 644 c.p. e dalla Legge 108/1996 e, per effetto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. dichiarare illegittimamente applicati da parte della Banca gli interessi e le altre spese addebitate agli attori e dunque individuare il debito residuo nell'importo di e. 90.304,84, o in quella maggiore o minore che sarà rilevata con la CTU, risultando che a fronte di quanto ricevuto per sorte capitale pari ad e. 230.00,00, si dovranno le somme corrisposte a qualsiasi títolo dai mutuatari nel corso del tempo pari ad e. 95.520,93 (come da estratto conto elaborato da BANCA); - 3. Dichiarare altresì non dovuti gli interessi e le altre spese già pagate dagli attori alla Banca; - 6. In via istruttoria: ammettersi CTU contabile diretta a ricostruire i movimenti dare/avere intervenuti durante tutto il periodo del rapporto bancario in contestazione e valutare le somme illegittimamente addebitate all'attore alla luce dei principi di diritto cui in parte espositiva con indicazione al consulente dei quesiti sotto riportati e/o integrati/modificati nelle modalità ritenute più opportune: a) verificare il superamento delle soglie di usura, utilizzando sia la formula basata sui criteri dettati dalla legge n. 108/1996 e art. 644 c.p., sia la formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia, comprensiva di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, usura ab origine; b) verificare la violazione dei criteri di determinatezza e determinabilità del tasso di interesse di riferimento e, per l'effetto, applicazione al mutuo fondiario del tasso legale con determinazione dell'importo da corrispondere alla banca, detraendo quanto versato". -In ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di spese,



compensi professionali ed accessori di legge, incluso rimborso forfetario spese generali, condannando anche parte appellata a restituire quanto corrisposto dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza impugnata";

appellata: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, rigettare l'appello proposto dai signori C(omissis) e S(omissis) in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato confermando la sentenza resa dal Tribunale di Ancona, n. xxx/20. In ogni caso, rigettare le domande attoree tutte in quanto inammissibili (risultando il muto ancora attivo, segnatamente in riferimento alla domanda di ripetizione), prescritte (per quanto riguarda l'azione di ripetizione di eventuali somme corrisposte senza idoneo titolo antecedentemente il decennio dalla notifica della citazione), infondate e comunque non provate. Con vittoria di spese e onorari di causa";

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella sentenza impugnata (e, da ultimo, anche nella comparsa conclusionale degli appellanti) cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il *thema decidendum*, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio. Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti (tanto più che non vi è alcun contrasto al riguardo) e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei cinque motivi di impugnazione (per essi intendendosi le sole doglianze difensive formulate nell'atto introduttivo del presente grado), cui è affidato il tempestivo appello.

- 1. Il **PRIMO**, il **SECONDO** ed il **TERZO MOTIVO** censurano la sentenza impugnata laddove, muovendo dal convincimento della natura meramente provvedimentale dei decreti ministeriali che indicano il tasso soglia, ha rigettato la domanda volta ad accertare la consistenza usuraria degli interessi moratori (e dunque la correlata pretesa restitutoria), in ragione di una errata comprensione della prospettazione difensiva sviluppata dai mutuatari (anche tramite rinvio alla relazione del proprio consulente) ed in ragione di un errato richiamo dei principi giurisprudenziali di riferimento. Con più precisione, la difesa appellante deduce quanto segue:
- = "è di assoluta evidenza che parte attrice non predica il principio della sommatoria dei tassi per accertare il superamento della soglia anti-usura, ma deduce ed analizza l'ipotesi, quella del caso di specie, in cui il tasso di mora faccia espresso riferimento per la esatta quantificazione al tasso corrispettivo più uno spread, ed allora in tal caso si dovrà sommare il tasso degli interessi corrispettivi con la maggiorazione (spread) prevista per calcolare i tassi moratori. E così, lo stesso principio, secondo cui viene contestata la modalità di pattuizione del tasso di interesse convenuto in termini di maggiorazione del tasso corrispettivo, è espresso nell'atto di citazione, nel quale oltretutto è anche dato leggere che "l'interesse di mora, inoltre, va normalmente sostituito a quello corrispettivo e, dunque, va considerato unitariamente
- = "il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio sono stati pattuiti con periodicità semestrale, per cui la determinazione numerica effettuata dal Giudice, allorquando ha applicato il coefficiente maggiorativo di 2.1 punti percentuali al tasso soglia previsto dai D.M., è totalmente inveritiera, inattendibile, inverosimile ed indecifrabile".

agli altri oneri ai fini della determinazione del TEG applicato al contratto";

- 1.1. Tali motivi di doglianza, all'evidenza suscettibili di congiunta delibazione laddove si risolvono nella sostanziale reiterazione della pretesa di accertamento della consistenza usuraria degli interessi corrispettivi e moratori del contratto di mutuo, si palesano infondati.
- 1.2. In data 1.9.2004 le parti ebbero a stipulare per atto pubblico un contratto di mutuo ipotecario, prevedendo all'art. 2 la debenza, per il primo semestre, di un tasso corrispettivo del 2,95 % (2,20 + 0,75) nonché, all'art.6 del "capitolato allegato all'atto pubblico" (e del pari sottoscritto dalle parti), un tasso moratorio, sempre per il primo semestre, del 6,1 83%, così come indicato anche dal consulente degli appellanti (ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione, priva di data, prodotta unitamente all'atto di citazione).



- 1.3. L'esame del decreto ministeriale relativo al terzo trimestre del 2004, fonte normativa di secondo grado e come tale suscettibile di doverosa acquisizione all'ori% % onte conoscitivo del giudice, indica, quale soglia degli interessi corrispettivi dei mutui ipotecari a tasso variabile, il tasso del 5,74%.
- 1.3.1. Vi è, pertanto, che il tasso corrispettivo originariamente pattuito dalle parti, è inferiore al tasso soglia, circostanza univoca che, a ben considerare, tampoco risulta contestata dalle ragioni di gravame da ultimo sviluppate.
- 1.4. Con riferimento agli interessi moratori, in sostanziale adesione al percorso motivazionale sviluppato dalla sentenza del Tribunale di Ancona, occorre osservare "la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura - usuraria-pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 18/09/2020)".
- 1.4.1. Declinando tale principio al caso di specie, l'attenzione si concentra ancora sul decreto ministeriale relativo al terzo semestre 2004; al quarto comma dell'art. 3 si legge quanto segue: "i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". La correlata necessità di incrementare il tasso soglia degli interessi moratori di 2,1 punti percentuali evidenzia di per sé la natura non usuraria di tali interessi, così come pattuiti nel richiamato contratto di mutuo (tasso moratorio del 6,183% a fronte di un tasso soglia del 7,84%).
- 2. Il **QUARTO MOTIVO** censura la sentenza impugnata laddove, muovendo da una errata esegesi del contenuto del contratto di mutuo, non ha rilevato l'indeterminate%%a, e dunque la nullità strutturale, delle clausole relative alla fissazione del tasso degli interessi moratori e corrispettivi. Al riguardo, nell'atto di appello si legge quanto segue: "dalla semplice lettura del contratto di mutuo si evince che nel caso di specie è assente l'individuazione obiettiva e concreta del saggio di interesse da applicare giacché l'entità del tasso concordato risulta in concreto claudicante ed inidonea a determinarlo poiché la formulazione della clausola pattuita non consente di individuare univocamente e precisamente il tasso da applicare potendosi alternativamente applicare il tasso Euribor media mensile sei mesi /360 oppure Euribor media mensile sei mesi / 365".

Il motivo è infondato.

2.1. Ad implementazione della motivazione spesa dal primo giudice, è sufficiente osservare che all'art. 2 del richiamato atto pubblico del 1.9.2004 si legge quanto segue: "ogni rata sarà comprensiva di una quota di ammortamento del capitale e di una quota di interessi: la quota di capitale viene determinata secondo il piano di rientro che, firmato dalle parti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera b, mentre la quota interessi sarà suscettibile di variazioni in dipendenza del variare della misura del tasso di interesse nominale annuo calcolato: sul numero dei giorni di calendario trascorsi, considerando la durata di ogni mese solare pari a 30 (trenta) giorni, con divisore 360 ...".

All'esito dell'impiego dei consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., appare evidente che le parti ebbero a parametrare i tassi di interesse presupponendo la durata dell'anno in trecentosessanta



giorni (dodici mesi da trenta giorni) e, dunque, assumendo il denominatore di 360, come, peraltro, espressamente indicato alla richiamata clausola di cui all'art. 2.

3. L'infondatezza dei primi quattro motivi di gravame, che emerge di per sé e rende totalmente superfluo lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, conduce al rigetto del quinto motivo, incentrato sulla regolazione delle spese del primo grado.

Sul punto, è sufficiente osservare che non si ravvisano adeguate ragioni per giustificare l'accesso ad ipotesi integrali o parziali di compensazione.

- 4. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
- 5. Le spese del presente grado devono seguire la soccombenza, in carenza di ragioni idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.

La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.

In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e tre le fasi. L'esito dell'appello evidenza di per sé la sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:

- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Ancona n. xxx del 6.3.2020;
- condanna C(omissis) e S(omissis) all'immediato pagamento in via solidale, in favore di BANCA s.p.a., delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 9.991,00, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

Ancona, 21.9.2023

Il Presidente Dott.ssa Annalisa Gianfelice

> Il Consigliere Est. Dott. Vito Savino